

ELENCO DEI DIFENSORI CIVICI REGIONALI

PAGINA BIANCA

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Abruzzo	Avv. Nicola Sisti	Via Bazzano n. 2 67100 L'AQUILA	tel. 0862/644802 n. v. 800238180 fax 0862/23194
Basilicata	Dott. Silvano Micele	P.zza Vittorio Emanuele II n. 14 85100 POTENZA	tel. 0971/274564 fax 0971/330960
Calabria	vacante	c/o Consiglio Regio- nale – Pal. S. Giorgio 89100 R. CALABRIA	tel. 0965/330401 fax 0965/880252
Campania	Dott. Vincenzo Lucariello	Centro Direzionale Isola C 5 80143 NAPOLI	tel. 081/7783801 fax 081/7783837
Emilia Romagna	Dott. Antonio Martino	Largo Caduti del Lavoro n. 4 40122 BOLOGNA	tel. 051/284903 n. v. 800515505 fax 051/284902
Friuli V.Giulia	Avv. Caterina Dolcher	Via Filzi n. 21/I 34100 TRIESTE	tel. 040/364130 fax 040/3772289
Lazio	Dott. Felice Maria Filocamo	Via Giorgione n. 18 00186 ROMA	tel. 06/59606646-51-56 n. v. 800866155 fax 06/59604228
Liguria	vacante	Viale delle Brigate Partigiane n. 2 16129 GENOVA	tel. 010/568384 n. v. 800807067 fax 010/540877
Lombardia	Dott. Donato Giordano	P.zza Fidia n. 1 20159 MILANO	tel. 02/67482465 fax 02/67482487
Marche	Dott. Giuseppe Colli	C.so Stamira 60122 ANCONA	tel. 071/2298483 fax 071/2298264
Molise	non istituito		
Piemonte	Dott. Francesco Incandela	P.zza Solforino n. 22 10121 TORINO	tel. 011/5757387 fax 011/5757386
Puglia	vacante	c/o Consiglio Reg. Via Capruzzi n. 20 70129 BARI	tel. 080/401111 tel. 080/5402062 fax 080/5414070
Sardegna	Avv. Francesco Serra	Via Roma n. 7 09125 CAGLIARI	tel. 070/660434 n. v. 800060160 fax 070/673003

Sicilia	non istituito		
Toscana	Dott. Giorgio Morales	Via Dè Pucci n. 4 50122 FIRENZE	tel. 055/2387800 n. v. 800018488 fax 055/210230 055/2387800
Umbria	vacante	Palazzo Cesaroni Piazza Italia n. 2 6121 PERUGIA	tel. 075/5763377 fax 075/5763283
Valle D'Aosta	D.ssa Maria Grazia Vacchina	Via Festaz n. 52 11100 AOSTA	tel. 0165/238868 Fax 0165/32690
Veneto	Avv. Vittorio Bottoli	Via Brenta Vecchia,8 30175 VENEZIA- MESTRE	tel. 041/23834200 n. v. 800294000 fax 041/5042372
Prov. Autonoma Bolzano	D.ssa Burgi Volgger	Via Portici n. 22 39100 BOLZANO	tel. 0471/972744 Fax 0471/981229
Prov. Autonoma Trento	Mne Donata Borgonovo Re	Galleria Garbari n. 9 38100 TRENTO	tel. 0461/213203 Fax 0461/238989 tel.0461/238989 n.v. 8008/51026

MEDIATORE EUROPEO

PAGINA BIANCA

Elezione del Mediatore europeo

Il 11 gennaio 2005, il Parlamento europeo ha votato per eleggere il nuovo Mediatore europeo, con il seguente risultato:

VOTANTI: 643

VOTI VALIDI: 609

Numero di voti richiesti
per la maggioranza assoluta: 305

Nikiforos DIAMANDOUROS:

564 voti

Giuseppe FORTUNATO:

45 voti



IL SIGNOR DIAMANDOUROS È STATO PERTANTO ELETTO NUOVO MEDIATORE EUROPEO.

es cs da de et el en fr ga it lv lt hu mt nl pl pt sk sl fi

sv

© Mediatore europeo: 11/01/2005



Regione Basilicata

Il Difensore Civico

Prot. n. 1523

Potenza, 13 OTT. 2004

Prof. Nikiforos Diamandouros
Mediatore Europeo
3 Rue des Arquebusiers
67000 Strasbourg
FRANCE

Gentile Professore,

ho ricevuto la Sua lettera del 30 settembre u.s. e La ringrazio moltissimo della cortese attenzione.

Nell'esprimere il convincimento che la Sua candidatura troverà largo consenso nel Parlamento Europeo, le formulo i migliori auguri di successo.

Con stima e cordialità.


Silvano Micele



**Professor P. Nikiforos Diamandouros**

3 rue des Arquebusiers, 67000 Strasbourg, France
Tel.: +33 (0) 6 23 21 03 91 - Fax: + 33 (0) 3 88 35 36 76
E-mail: election@diamandouros.net

Dott. Silvano Micele
Difensore Civico della Regione Basilicata
Piazza Vittorio Emanuele
I - 85100 Potenza
Italy

Strasburgo, 30 settembre 2004

Caro Dott. Micele,


Come Lei probabilmente saprà, il Mediatore Europeo "è nominato dal Parlamento europeo a seguito di ogni elezione dello stesso e per la durata della legislatura" (art. 6 dello Statuto). A seguito delle elezioni del Parlamento Europeo del giugno scorso, si sono aperte (con annuncio della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 213 del 25 agosto 2004) le candidature per la carica di Mediatore Europeo.

Nel corso degli ultimi diciassette mesi ho avuto modo di apprezzare la piena collaborazione ed il sostegno ricevuti dai Difensori Civici nazionali e regionali di tutta Europa. Il Vostro aiuto è stato essenziale per raggiungere i cittadini di tutti gli stati membri, vecchi e nuovi, informarli sui loro diritti e sugli strumenti a loro disposizione per ottenerne il rispetto e la tutela. L'efficacia di questa campagna di informazione trova riscontro nello straordinario incremento (+67%) delle denunce sottoposte al mio ufficio nel corso del 2004.

A seguito dell'allargamento dell'Unione Europea nel maggio scorso, le decisioni dei suoi organi interessano ormai direttamente 450 milioni di persone. Se l'Unione Europea non vuole deludere le attese dei suoi cittadini, essa deve attenersi ad una pratica amministrativa di altissimo livello. Lo strumento più idoneo per raggiungere questo fine è da individuarsi proprio in quella sistematica e stretta cooperazione che, nel corso del decennio trascorso, il Mediatore Europeo ha saputo sviluppare con Difensori Civici ed istituzioni analoghe in ogni stato membro. Ed è nella prospettiva di questo obiettivo - aumentare e rafforzare la capacità del Mediatore Europeo affinché i diritti della Comunità Europea diventino realtà per ogni cittadino - che ho deciso di avanzare la mia candidatura per una rielezione in autunno.

Con stima e considerazione,

Prof. P. Nikiforos DIAMANDOUROS



CURRICULUM VITAE**P. Nikiforos Diamandouros
Mediatore europeo**

1, Avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
F - 67001 Strasbourg Cedex
T. (33) 3 88 17 23 13 - 3 88 17 23 83
Fax (33) 3 88 17 90 62
E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int



Nato il 25 giugno 1942, ad Atene (Grecia)
Coniugato, due figli

P. Nikiforos Diamandouros è, dal 1° aprile 2003, il Mediatore europeo. Dal 1998 al 2003 è stato il primo Difensore Civico nazionale della Grecia. E' stato professore di politiche comparate presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della Pubblica Amministrazione dell'Università di Atene dal 1993 (attualmente in aspettativa). Dal 1995 al 1998 è stato Presidente del Centro Nazionale per le Ricerche Sociali.

Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l'Università dell'Indiana (1963) (USA), e poi il *Master of Arts* (1965), il *Master of Philosophy* (1969) e il titolo di dottore di ricerca (1972) presso la *Columbia University* di New York (USA). Prima di diventare professore presso l'Università di Atene (1988), è stato docente della *State University of New York* (SUNY) e ricercatore alla *Columbia University*. Dal 1978 al 1983 è stato Direttore dei Programmi di Ricerca per l'Europa Occidentale ed il Medio Oriente, presso il Consiglio delle Ricerche nelle Scienze Sociali (*Social Science Research Council*), New York (USA). Dal 1988 al 1991, ha diretto l'Istituto Ellenico di Studi Internazionali e Strategici. Nel 1997 e' stato professore di scienze politiche presso l'Istituto di Studi Avanzati in Scienze Politiche e Sociali "Juan March", a Madrid.

Presidente dell'Associazione degli Studi Ellenici negli Stati Uniti (1985-1988) e dell'Associazione Greca di Scienza Politica (1992-1998). Nel 1999 è stato nominato componente della Commissione Nazionale per i Diritti Umani e nel 2000 del Consiglio Nazionale per la Riforma Amministrativa. Dal 1990, è co-presidente della Sottocommissione per l'Europa Meridionale, del Consiglio delle Ricerche nelle Scienze Sociali (New York, USA), che ha potuto ottenere un finanziamento della Fondazione Volkswagen. Inoltre, è condirettore della collana "The New Southern Europe" della *Johns Hopkins University Press* ed è stato borsista della Fondazione Fulbright e della Fondazione Nazionale per gli Studi Umanistici (USA).

Le sue numerose pubblicazioni riguardano, soprattutto, la politica e la storia della Grecia e di tutta l'Europa Meridionale e Sud-orientale con particolare riferimento alla democratizzazione, alla formazione dello stato e della nazione e alle relazioni fra cultura e politica in quei paesi.

Tra i suoi passatempi: lettura, scrittura, ascolto di musica classica, cinema.

Il Difensore Civico nell'esperienza europea:

aspetti storico-comparati

di

Antonio CAMELLI, Elio FAMELI, Paola MARIANI, Luigi PARENTI

Il testo è tratto dalla dispensa pubblicata dall'istituto per la documentazione giuridica del CNR in occasione del seminario di studi organizzato a Roma il 21-22 febbraio 2002 dall'istituto Italo-Latino Americano (IILA) sul tema "Da Roma a Roma – Dal tribuno della plebe al difensore del popolo – Dallo ius gentium al tribunale penale internazionale"

1. Panorama storico del Difensore Civico: dall'*Ombudsman* svedese ai Paesi della comunità europea

La figura e i compiti di un Difensore Civico erano già delineati con sufficiente chiarezza in ambito romano: la figura ed i compiti del tribuno della plebe già prefigurano quella del Difensore Civico. A Roma la lotta tra patrizi e plebei trovò il suo punto più alto nel 494 a.C. quando i plebei adottarono come metodo di lotta la secessione, cioè l'abbandono in massa della città. Alla fine, persuasi da Menenio Agrippa, tornati a Roma poterono organizzarsi sotto propri capi, i tribuni della plebe, e rivendicarono per le proprie assemblee, i comizi tributi, il diritto di prendere decisioni (plebisciti). I patrizi dovettero riconoscere il valore legale dei plebisciti e l'autorità dei tribuni che, promossi al rango di magistrati, erano considerati inviolabili e avevano il potere di opporsi a qualsiasi decisione che ritenessero lesiva degli interessi della plebe (diritto di veto). Durante l'epoca imperiale era prevista la figura di un magistrato cui si riconosceva il diritto di reclamo al governatore della provincia per eventuali soprusi perpetrati ai danni della cittadinanza da parte dei funzionari della cancelleria o di agenti del fisco. Con Leone VI d'Oriente questa prefigurazione del moderno Difensore Civico venne abolita e bisognerà rifarsi all'esperienza dell'*Ombudsman* svedese per ritrovare una figura preposta alla difesa civica. La Svezia, sotto il nome di Commissario parlamentare, lo istituì con la costituzione del giugno 1809. Il testo costituzionale indicava le funzioni proprie di questo commissario che si incentravano essenzialmente in un controllo sugli organi giudiziari e sui pubblici ufficiali teso a valutare la legittimità degli atti da essi compiuti. Laddove veniva accertata una violazione, il commissario poteva intraprendere un'azione penale contro i responsabili di tali illeciti. Il parlamento svedese che nominava questo commissario intendeva con ciò esercitare un fattivo controllo sulla propria amministrazione. Ben presto però l'*Ombudsman* fu gravato da molteplici istanze di cittadini tanto da dover intervenire presso le diverse amministrazioni dello stato. Per snellire e qualificare la sua opera fu affiancato nel 1915 da un esperto controllore delle amministrazioni militari, nel 1950 da un altro controllore definito l'*Ombudsman* dei consumatori e nel 1973, con la crescente informatizzazione della pubblica amministrazione, da un altro *Ombudsman* per la protezione dei dati personali. Con questa strutturazione l'ufficio dell'*Ombudsman* acquisiva incisività, maggiore duttilità e capacità d'intervento. Facilitato dal fatto che in Svezia non esiste segretezza degli atti amministrativi il ricorso presentato obbligava l'amministrazione a produrre tutti i documenti necessari anche se, e qui si evidenzia un aspetto che sarà decisivo nel tratteggiare attuali prerogative di questa figura, avendo a disposizione strumenti di sanzione assolutamente blandi o inoffensivi (l'ammonizione ad esempio) non vi era la certezza che il ricorso, pur motivato, avesse comunque un esito positivo per il cittadino. In sostanza l'*Ombudsman* svedese che è stato il precursore della moderna figura di Difensore Civico racchiude in sé già tutte le luci e le ombre della carica: sicuramente un forte stimolo in difesa del cittadino ma strumenti modesti per incidere davvero e riparare con certezza e celerità diritti negati.

L'Europa del Nord ha seguito la Svezia nel modello di Difensore Civico: la Finlandia nel 1919 delinea un Difensore Civico quale cancelliere di giustizia, il presupposto è

quello di farne un vero e proprio controllore della legalità dell'attività amministrativa e giudiziaria. Per molti versi si segue il modello svedese ma si attribuisce all'*Ombudsman* finlandese la facoltà di dare inizio a procedure penali qualora siano state commesse attività illecite. Tuttavia anche questo funzionario non ha precisi strumenti coercitivi tali da garantire i cittadini dai soprusi o carenze della pubblica amministrazione se non quella di pubblicizzare carenze ed inefficienze, indirizzando raccomandazioni all'amministrazione pubblica che di per sé non garantiscono appieno che l'illecito amministrativo venga sanato almeno in tempi brevi.

Danimarca e Norvegia seguono di pari passo l'evoluzione della figura e dei suoi attributi: la Danimarca dispone la nomina di uno o più soggetti con il compito di controllori dell'amministrazione militare e civile dello stato con l'art. 55 della sua costituzione del 1953. L'*Ombudsman* danese è un soggetto democratico eletto dal parlamento con durata quadriennale. Rispetto al modello svedese la sua attività non può esercitare funzioni di controllo sui giudici. L'iniziativa intrapresa o per propria decisione o per richiesta di cittadini resta circoscritta all'ambito dei controlli sulle presunte deficienze dell'operato dell'attività amministrativa. Ciò è reso ancor più difficile dal fatto che in Danimarca non vige il principio della pubblicità di tutti gli atti amministrativi. L'attività dunque è ancora una volta essenzialmente volta a rafforzare e migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione. L'esempio norvegese segue di pari passo la figura del Difensore Civico danese. La Norvegia lo introduce con la legge del 22 giugno 1953, la nomina viene anche qui dal parlamento che provvede ad indicare i settori d'intervento. La formulazione legislativa è abbastanza vaga: al commissario parlamentare non viene riconosciuta la facoltà di poter esaminare il contenuto di atti amministrativi a meno che essi non siano "inequivocabilmente irragionevoli" (art. 10), escludendo, peraltro ogni forma di controllo sui giudici.

Da un esame necessariamente sommario dei diversi modelli scandinavi di *Ombudsman* si nota come questa figura si sia consolidata e, come in Svezia, specializzata in settori per poter meglio adempiere ai propri scopi, tuttavia è innegabile un logoramento delle sue funzioni che si manifesta in un depotenziamento inesorabile allorché il cittadino avverte la necessità di rivolgersi ad altre istituzioni, organi ritenuti maggiormente efficaci non tanto nel denunciare le inefficienze o gli illeciti, quanto nel garantire risarcimenti e sanzioni per coloro che hanno commesso reati nell'esercizio dell'attività amministrativa.

Dietro l'esempio svedese e scandinavo in generale anche l'Inghilterra introdusse la figura del Difensore Civico nel suo ordinamento nel 1967. Nel regno Unito l'*Ombudsman* non è di nomina parlamentare ma di nomina della corona su proposta del governo. Al fine di sottolineare l'indipendenza dall'organo (il governo) che lo ha di fatto nominato, il Difensore Civico inglese è a tempo indeterminato anche se pesanti condizionamenti sul suo operato sono sanciti dal testo legislativo di nomina che impone al Difensore Civico inglese di rispettare rigorosamente le sfere di competenza che consistono, inizialmente, nel poter esercitare funzioni di controllo solo verso alcuni settori dell'amministrazione pubblica. Successivamente sulla scia dell'esperienza europea e in considerazione delle numerose richieste cui l'*Ombudsman* inglese veniva fatto oggetto, sono stati allargati i settori dell'amministrazione soggetti al suo controllo.

Tuttavia la figura in questione ha forti limitazioni operative dal momento che l'istanza del cittadino prima di essere girata, per l'esame, al suo Difensore Civico, deve essere esaminata previamente dalla Camera dei Comuni. La stessa Camera dei Comuni nomina una commissione permanente che viene considerata il referente del commissario governativo: a questa commissione lo stesso commissario deve rendere conto del proprio operato. Come si può facilmente intuire quest'opera gerarchica di filtro operata dalla Camera dei Comuni sull'operato del commissario mostra i limiti più evidenti nella sua azione in difesa del cittadino.

La Francia istituisce il suo *Médiateur* con la legge del 1973. Come si evince dal nome adottato la figura del Difensore Civico si pone a cavallo dell'interesse delle amministrazioni pubbliche e dei singoli cittadini. Nel 1976 i compiti del *Médiateur* francese vengono ancor più precisati e ampliati, specialmente laddove gli si riconosce la facoltà di presentare proposte di revisione legislativa. Il *Médiateur* non viene eletto dal parlamento ma scelto dal potere esecutivo tra personalità dello stato anche se non in possesso di specifiche competenze. Viene per ciò classificato ed omologato come autorità amministrativa. Come per l'esperienza inglese anche il ricorso al *Médiateur* deve avvenire solo dopo che l'istanza è stata valutata dal governo che essendo autorità superiore può agire in sostituzione o dando opportune indicazioni allo stesso *Médiateur*. In pratica solo dopo la concessione del consenso del governo, il *Médiateur* può seguire le istanze dei cittadini, in questo caso non si può limitare ad emanare semplici quanto vane raccomandazioni ma ha facoltà di avviare provvedimenti disciplinari ed anche di adire l'autorità giudiziaria, a differenza del suo omologo inglese.

La Spagna, il 24 marzo del 1981 approva la legge organica che istituisce il *Defensor del pueblo*, il testo pubblicato nell'aprile del 1981 come legge 3/81 recepisce nella sostanza un disegno di legge presentato dal partito socialista nell'anno 1979. Le competenze del *Defensor del pueblo* sono esattamente definite nel testo sopramenzionato e si possono, sommariamente riassumere in due aspetti complementari: la difesa dei diritti fondamentali e la supervisione dell'attività della pubblica amministrazione e dei suoi funzionari. Ciò si fonda sul presupposto che l'operato di una pubblica amministrazione deve essere al servizio della collettività ed operare con efficacia, trasparenza nell'ambito dell'ordinamento. Al *Defensor del pueblo* spetta indirizzare le indicazioni di cattivo funzionamento dell'Amministrazione al competente ministero che dovrà adottare le misure ritenute valide per ripristinare diritti violati oppure adire le vie giudiziarie, una strada che, come già evidenziato per altri paesi, esclude di fatto la competenza del Difensore Civico che nel caso della Spagna risulta essere un supervisore tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Nel caso che vi sia contenzioso tra cittadino ed altra amministrazione (ad esempio conflitto in tema di lavoro) il Difensore spagnolo non ha facoltà d'intervento, così come sia trascorso più di un anno dal momento in cui il cittadino lamenta fatti a suo danno anche nei confronti di amministrazione pubblica. Il Difensore Civico non interviene ovviamente nel caso di denunce anonime. Del suo operato il *Defensor del pueblo* dovrà rendere conto al parlamento spagnolo riunito in sessione congiunta con una relazione annuale o anche con una relazione straordinaria legata all'accadere di situazioni di estrema gravità. In ogni caso le relazioni del Difensore del popolo saranno sempre pubblicate e diffuse alla cittadinanza.

In Portogallo la costituzione del 1976 fissò nella figura del *Provedor de justiça* il modello classico di *Ombudsman*, precisamente l'articolo 23 in sede di definizione di diritti e doveri fondamentali. Il Difensore Civico portoghese è eletto da maggioranza qualificata dei due terzi del parlamento, dura in carica per quattro anni che possono essere rinnovati solo per una sola volta. Le leggi organiche al riguardo che si rifanno alla lettera costituzionale (9/91, 30/96, 279/93, 15/98) insistono sulla legittimità democratica della scelta del Difensore portoghese che però nelle sue funzioni e nei suoi poteri evidenzia tutti i limiti già delineati in figure analoghe. Esercita un controllo dell'attività amministrativa nel suo complesso, senza limitazioni di settori anche se, come già osservato per molti paesi, la sua funzione di controllo non investe la sfera del sistema giudiziario. Il *Provedor* può formulare raccomandazioni inerenti comportamenti dei poteri pubblici allo scopo di porre rimedio a situazioni di ingiustizia o di illegalità. A partire dalla legge 30 del 96 i poteri del *provedor* possono estendersi anche nei confronti di liti tra privati in attuazione del dettato costituzionale, che mira alla difesa dei diritti fondamentali. Nessun limite è posto alla richiesta di documentazione anche se il potere del *Provedor* non può modificare decisioni assunte da pubbliche amministrazioni. In questo quadro risalta ancor più la caratteristica di figura priva di potere decisionale effettivo. Per questi motivi nonostante che il patrocinio del *Provedor* sia gratuito, e l'inoltro delle petizioni abbastanza informale, anche in Portogallo in casi di violazioni dei diritti si preferisce adire le vie giudiziarie rispetto alle quali nessuna autorità è riconosciuta al *Provedor de justiça*.

2. Panorama di Paesi europei extracomunitari

In questo quadro comparativistico abbiamo trattato finora le figure di *Ombudsman* presenti nei paesi scandinavi, nella Gran Bretagna e in Francia. Altrettanto interessante, a nostro giudizio, risulta una panoramica su come questo istituto si presenta in altri paesi europei, esterni alla Comunità, ad esempio nei paesi del disciolto patto di Varsavia e nella stessa Russia, nonché in alcuni stati di confine tra l'Europa e il mondo asiatico. L'esigenza di fornire al cittadino strumenti più agili e diretti di collegamento con i poteri dello Stato fu sentita con particolare urgenza da quei Paesi che, usciti da esperienze di ordinamenti autoritari, si affacciavano alla sperimentazione di un sistema di rapporti liberal-democratici. Un ricorso contro veri, o presunti, ritardi o soprusi della Pubblica Amministrazione attraverso i normali canali della giurisdizione, non possiede quei caratteri di immediatezza, praticità ed economicità richiesti dal cittadino per una rapida informazione sullo stato dei suoi rapporti con lo Stato e con gli altri enti pubblici, territoriali e no. Così, facendo tesoro delle esperienze dei Paesi occidentali, la maggior parte degli Stati dell'Europa dell'Est, già aderenti al disciolto Patto di Varsavia o membri della disciolta Federazione iugoslava, e molti di quelli nati dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, hanno introdotto o si apprestano a introdurre, talvolta nella propria costituzione, talaltra nella legislazione nazionale, l'istituto comunemente definito dell'*Ombudsman*.

Alcune costituzioni dei Paesi ex-socialisti, istituendo l'ufficio dell'*Ombudsman* (o come altrimenti viene denominato) hanno conferito a questo soggetto poteri assai più ampi e generali di quelli che, per esempio, competono al nostro Difensore Civico. Prendiamo a esempio la costituzione polacca del 1997 nella parte relativa al "Commissario per i Diritti dei Cittadini" (così è chiamato l'*Ombudsman*), artt. 208-212. L'art. 208 recita: "1) Il Commissario per i diritti dei cittadini tutelerà le libertà e i diritti delle persone e dei cittadini specificati nella costituzione e negli altri atti normativi. 2) Lo scopo e le forme di attività del Commissario per i diritti dei cittadini saranno specificati dallo statuto." L'art. 209 prevede che il Commissario per i diritti dei cittadini sarà nominato dal *Sejm* (Camera dei Deputati) con il consenso del Senato per un periodo di 5 anni, non potrà esercitare altre attività, tranne quella di professore universitario, non potrà appartenere a partiti politici, sindacati o associazioni incompatibili con la dignità dell'ufficio; in base all'art. 210, sarà assolutamente indipendente e responsabile soltanto davanti al *Sejm*; non potrà (art. 211) essere ritenuto penalmente responsabile, né potrà essere arrestato se non in flagranza di reato e in caso di arresto dovrà essere informato il Maresciallo del *Sejm* che potrà anche ordinarne il rilascio; infine (art. 212) dovrà informare annualmente il *Sejm* e il Senato sul complesso delle sue attività e sul tasso di rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini.

Analoghe le norme che, nella costituzione romena (artt. 55-57), istituiscono l'Avvocato del Popolo e nella costituzione ucraina (art. 55, art. 85 c.17, art. 101) il Rappresentante autorizzato per i diritti umani della *Verchovna Rada* (Parlamento).

Diverso il caso della Slovenia, la cui costituzione prevede una figura di *Ombudsman* più vicina al nostro Difensore Civico (art. 159): "1) Un *Ombudsman*, responsabile per la protezione dei diritti umani e le libertà fondamentali in questioni che coinvolgono organi statali, enti locali e autorità pubbliche, sarà nominato in conformità alla legge. 2) Speciali *Ombudsman* possono essere autorizzati dalla legge a decidere su determinati casi." Anche la costituzione croata prevede (art. 93) un *Ombudsman* nominato dal *Sabor* (Parlamento).

La *Duma* (Parlamento) della Federazione Russa ha emanato una legge ordinaria che istituisce la figura di un Difensore dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Fra gli Stati balcanici, Bulgaria e Jugoslavia utilizzano la legge ordinaria per introdurre nell'ordinamento la figura dell'*Ombudsman* (in Bulgaria Difensore del Popolo). Singolare il caso della legislazione della Bosnia-Erzegovina, che, data la composizione etnico-religiosa del Paese, prevede tre *Ombudsman*, un Croato, un Serbo e un "Altro", presumibilmente un Mussulmano.

Anche gli Stati extraeuropei, giunti alla piena indipendenza con la dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, hanno adottato nei loro ordinamenti l'istituto dell'*Ombudsman*. Guardiamo per esempio la costituzione della Georgia che, all'art. 43, così recita: "1) La difesa dei diritti umani e delle libertà entro il territorio della Georgia è sorvegliata dal Difensore Pubblico, che è eletto per 5 anni dalla maggioranza del Parlamento. 2) Il Difensore Pubblico è autorizzato a rivelare fatti intorno alla violazione dei diritti umani e delle libertà e a riferire su ciò ai competenti corpi e individui. 3) Il potere del Difensore Pubblico è determinato dalla legge organica." Nel luglio del 2001, il *Mejlis* (Parlamento) dell'Azerbaijan ha approvato in

terza lettura un progetto di legge costituzionale che prevede l'istituzione della figura e dell'ufficio del Commissario per i diritti umani. Anche il Parlamento del Kirghizistan ha inserito nel proprio ordinamento l'istituto dell'*Ombudsman*; altrettanto ha fatto l'Uzbekistan.

Per completare il quadro relativo all'Europa che, abbiamo visto, riteniamo comprendere, almeno per quanto riguarda il diritto, i Paesi, geograficamente asiatici, che facevano parte della scomparsa Unione Sovietica, diamo un rapido sguardo a quelle Nazioni europee che non appartengono alla Comunità. Della Norvegia abbiamo trattato sopra; per quanto riguarda la Svizzera, possiamo indicare la costituzione del cantone *Basel-Landschaft* (Basilea Campagna) che, ai §§ 88 e 89 istituisce e regola l'istituto dell'*Ombudsman*, dotando il soggetto investito di poteri molto ampi in materia di stimolo, di denuncia, d'indagine per quanto attiene alla tutela e alla difesa dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.

È poi opportuno ricordare l'istituzione, da parte del Parlamento europeo, della figura del Mediatore europeo (così denominato in riferimento al *Médiateur* francese), un *Ombudsman* che (art.2) "...contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari e a proporre raccomandazioni per porvi rimedio."

PAGINA BIANCA